

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 12/01/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37691-consiglio-di-stato-iii-sezione-pres-lignani-est-ungari-ordinanza-23-dicembre-2015-n-5725-avv-contro-ministero-dell-interno-avvocatura-stato>

Autore: redazione

Consiglio di Stato, III sezione, Pres. Lignani, Est. Ungari, Ordinanza 23 dicembre 2015, n. 5725. * (Avv. ***) contro Ministero dell'Interno (Avvocatura Stato).**

Consiglio di Stato, III sezione, Pres. Lignani, Est. Ungari, Ordinanza 23 dicembre 2015, n. 5725. * (Avv. ***) contro Ministero dell'Interno (Avvocatura Stato).**

1. Il giudizio di non affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso delle armi, pur potendosi fondare su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una adeguata motivazione che evidenzii le circostanze di fatto che attualmente farebbero ritenere il soggetto pericoloso o comunque capace di abusi. Ciò a maggior ragione se esso sia fondato su profili di precedenti personali (tutti favorevolmente risoltisi con assoluzione o archiviazione) per fattispecie (nella specie “truffa” strumentalmente prospettata da clienti del soggetto) prive di incidenza ai fini della valutazione della pericolosità del soggetto in relazione all'abuso delle armi.
2. Nella prospettiva della comparazione dei contrapposti interessi occorre dare prevalenza alle esigenze di difesa personale e familiare prospettate dall'appellante anche in ragione di numerosi episodi criminosi denunciati dei quali era stato vittima.

N. 05725/2015 REG.PROV.CAU.

N. 10029/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10029 del 2015, proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. ***, con domicilio eletto presso Alessandro Biamonte in ***, ***;

contro

***, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, ***;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE I, n. 00565/2015, resa tra le parti, concernente revoca della licenza di porto d'armi per difesa personale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l'avvocato Biamonte e l'avvocato dello Stato Marco La Greca;

Considerato che il giudizio di non affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso delle armi, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non

può prescindere da una adeguata motivazione che evidenzi le circostanze di fatto che attualmente farebbero ritenere il soggetto pericoloso o comunque capace di abusi;

Considerato che il provvedimento impugnato è motivato *per relationem* alla nota dei Carabinieri di *** in data 28 ottobre 2013, che tuttavia si limita ad una ricognizione dei carichi pendenti (per il reato di truffa – rispetto ai quali, peraltro, l'appellante prospetta l'avvenuta definizione dei procedimenti, a seguito di archiviazione o assoluzione);

Ritenuto, nella prospettiva della comparazione dei contrapposti interessi e tenuto conto che resta intatto il potere della Prefettura di adottare ulteriori motivati provvedimenti, che occorre dare prevalenza alle esigenze di difesa personale e familiare prospettate dall'appellante e non confutate dall'Amministrazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10029/2015) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per l'esame dell'appello nel merito l'udienza pubblica del 21 aprile 2016.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)